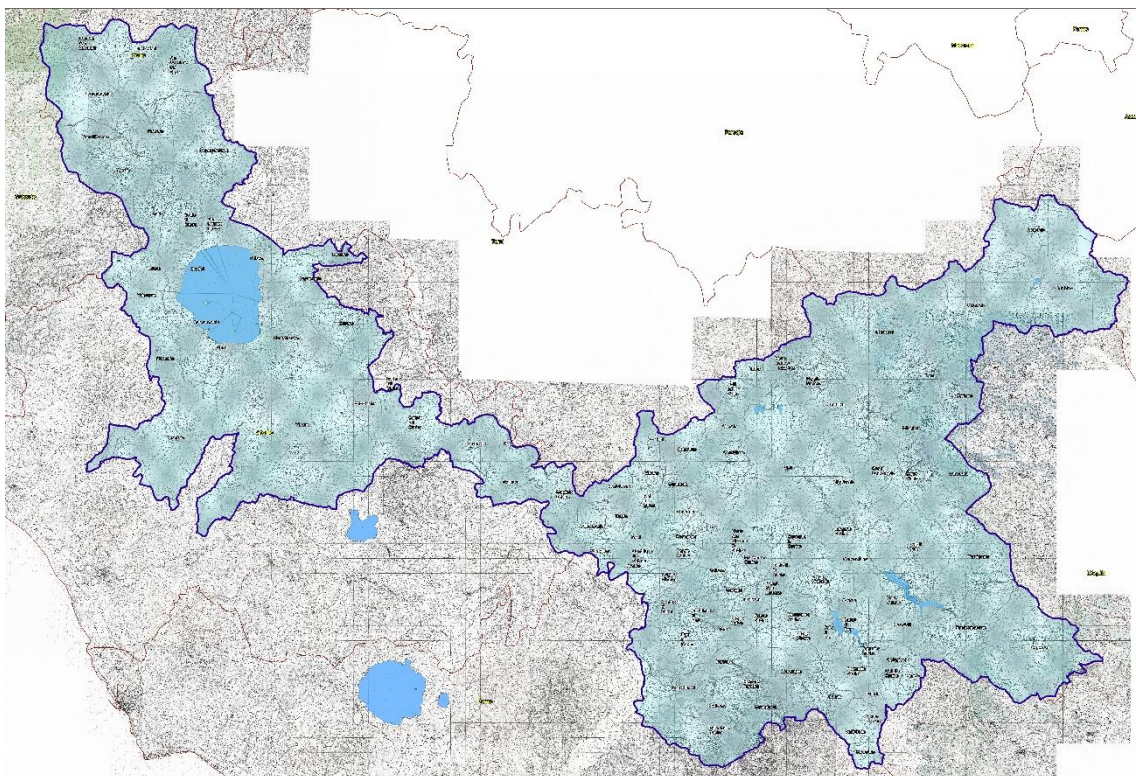


CONSORZIO DI BONIFICA "ETRURIA MERIDIONALE E SABINA"



REGOLAMENTO ELETTORALE

Acquapendente lì, 25 settembre 2019

Il Commissario straordinario

Avv. Luciana Selmi

Art. 1 - (Diritto di voto)

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, gli affittuari, i conduttori degli stessi che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e che ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4 e ss.mm. ed ii. abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, eleggono nel loro seno i componenti il Consiglio con voto libero e segreto.
2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto che è personale, non delegabile e che esercita una sola volta nell'ambito della sezione di appartenenza individuata a termine delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della L.R. n. 4 del 21.01.1984, modificato dall'art. 23 della L.R. n. 50/1994 e dall'art. 120 della L.R. n. 10/2001, nonché dell'articolo 10 dello statuto consortile.
3. I legali rappresentanti delle persone giuridiche, o dei soggetti collettivi in genere, indicati nei successivi art. 2 e 3 o i delegati che per essi esercitano il diritto di voto, potranno esercitare tale diritto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari in tutto o in parte.
4. Il consorziato iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto di voto esclusivamente nella sezione dallo stesso indicata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R da far pervenire al Consorzio non oltre 15 giorni dopo la pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui lo stesso risulta maggior contribuente, ovvero, nella corrispondente sezione riservata ai titolari di immobili a destinazione agricola in caso di uguale importo iscritto a ruolo tra immobili agricoli ed extragricoli.
5. L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'assemblea che sia maggiorenne e nel pieno godimento dei diritti civili, purché in regola con il pagamento dei contributi di bonifica degli ultimi cinque (5) anni antecedenti alla data della pubblicazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.
6. Coloro che non sono stati inseriti nell'elenco provvisorio, in quanto risultati inadempienti rispetto al pagamento dei contributi di bonifica, di cui al precedente comma, possono essere iscritti purché procedano a corrispondere quanto dovuto, entro i termini previsti dal comma 4 dell'art. 8 dello Statuto, ovvero conseguano la rateizzazione per i contributi superiori a € 300,00 versando almeno una somma pari al 30% del debito complessivo, entro la data della pubblicazione della deliberazione di approvazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto e la rimanente parte in 12 rate mensili, previo accordo stipulato con il Consorzio.
7. Trascorso infruttuosamente il termine indicato il Consorziato inadempiente, rispetto ai pagamenti dei contributi di bonifica, rimane escluso dall'elettorato attivo e passivo a norma dell'art. 21 comma 2 della L.R. 4/1984.

Art. 2 - (Cumulo dei contributi)

1. I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.
2. In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario risultante dal catasto consortile con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche agli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero a quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente viene effettuato il cumulo nel caso in cui ad un componente della comunione, pur non trovandosi nella posizione di primo intestatario, venga conferita delega della maggioranza della proprietà.
3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di

quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Art. 3 - (Deleghe)

1. Il voto non può essere esercitato per delega se non nei casi di comunione e di persone giuridiche. Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
2. In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega dalla maggioranza di proprietà con atto scritto, con firme autenticate nelle forme di legge o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente. Tale delega dovrà essere presentata, esclusivamente presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (ovvero la sede dell'ex Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore) a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per l'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.
3. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio;
4. Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi tutori o curatori; per le persone giuridiche e per gli Enti dai Legali Rappresentanti o Procuratori all'uopo nominati in conformità alla disciplina dei propri Statuti, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore ed infine, per le Associazioni, esclusivamente dai Legali Rappresentanti;
5. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti indicati al quarto comma devono essere consegnati esclusivamente presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (ovvero la sede dell'ex Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore) , a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per l'approvazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.
6. In virtù del disposto dell'art. 2 del DPR n. 947 del 1962 non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe per ogni soggetto delegato.

Art. 4 - (Elenco provvisorio degli aventi diritto al voto)

1. Il Comitato Esecutivo approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le sezioni di contribuenza almeno 115 giorni antecedenti la data delle elezioni. L'elenco degli aventi diritto al voto, è formato sulla base dei ruoli di contribuenza emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del Consorzio. La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata, all'albo on-line consortile, per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'elenco generale degli aventi diritto al voto sarà depositato presso gli uffici del Consorzio e potrà essere consultabile conformemente alle norme vigenti in materia.

Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, trova applicazione la norma transitoria contenuta nell'art. 32 comma1 del presente regolamento.

2. L'elenco provvisorio, in ordine alfabetico, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto, comprese le persone giuridiche, gli altri soggetti collettivi e i rappresentanti delle comunioni:
 - le generalità ordinati per cognome e nome o ragione sociale
 - l'indicazione della sezione di contribuenza;
 - l'indicazione del seggio presso il quale esercitare il diritto di voto.

Art. 5 - (Reclami e richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto e/o le richieste di rettifica all'elenco provvisorio stesso, debbono essere proposti al Comitato Esecutivo e inviati o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Consorzio medesimo o a mezzo raccomandata A/R diretta alla sede del Consorzio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, trova applicazione la norma transitoria contenuta nell'art. 32 comma 2 del presente regolamento.

2. Il Comitato Esecutivo entro dieci giorni dal ricevimento dei reclami si pronuncia sugli stessi e, in caso di accoglimento, introduce le conseguenti variazioni nell'Elenco provvisorio.
3. Le decisioni sui reclami e/o sulle richieste di rettifica all'Elenco degli Aveni diritto al voto sono comunicate agli interessati tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R indirizzate presso gli indirizzi di provenienza o presso il domicilio eletto.

Art. 6 - (Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali)

1. Il Comitato Esecutivo del Consorzio, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e l'ubicazione dei seggi elettorali.
2. Acquisiti i titoli di legittimazione dei delegati di cui all'art. 3 del presente regolamento – per cui vige il limite di tre deleghe così come stabilito dall'art. 3 cit. e dall'art. 2 del DPR n. 947 del 1962 – il Comitato Esecutivo delibera definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto, introduce le generalità dei votanti, e dispone gli stralci dell'elenco per ciascun seggio elettorale.
3. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso. L'elenco, in ordine alfabetico, dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
 - a) le generalità,
 - b) l'indicazione della sezione di contribuenza;
 - c) l'indicazione del seggio preso il quale deve essere esercitato il diritto di voto
4. Sulla base dell'elenco definitivo vengono compilati gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando il cognome e il nome ed i dati anagrafici, contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.
5. L'elenco definitivo e quelli di seggio vengono sottoscritti dal Presidente del Consorzio.

Art. 7 - (Convocazione dell'Assemblea)

1. La convocazione dell'assemblea dei Consorziati è proposta dal Presidente del Consorzio e deliberata almeno 120 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea dei Consorziati sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente di un Avviso in cui saranno indicati:
 - a) l'oggetto;
 - b) il giorno;
 - c) l'ora di inizio e termine delle votazioni;
 - d) la notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione prevista dall'art. 20 lettera t) dello statuto consortile.
2. L'Assemblea dei Consorziati è convocata, esclusivamente per eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, ogni 5 (cinque) anni, di norma entro il mese di novembre, semprechè siano trascorsi

trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto regolata all'ultimo comma dell'articolo 8 dello statuto.

Art. 8 - (Comunicazione agli aventi diritto al voto)

1. Il Presidente del Consorzio – in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 11/12/1998, n. 53 e successive modifiche e integrazioni - a mezzo di apposito avviso da recapitarsi ad ogni avente diritto al voto, anche tramite posta elettronica, darà notizia:
 - a) della data di svolgimento delle elezioni;
 - b) dell'ora di inizio e del termine delle votazioni medesime;
 - c) della sede del seggio elettorale;
 - d) della sezione di appartenenza;
 - e) di tutte le norme per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 9 - (Candidati e sottoscrittori di lista)

1. Sono eleggibili a consigliere gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.
2. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati, per ciascuna sezione di appartenenza, scelti fra i consorziati iscritti nell'elenco stesso e nell'ambito della stessa sezione ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. A termine dell'art. 11 ultimo comma dello Statuto, di tutti i candidati è indicato il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, nonché, almeno per la prima elezione successiva all'approvazione del progetto di fusione, il territorio consortile rappresentativo di uno dei Consorzi fusi ai sensi della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.
3. A pena di esclusione le liste devono contenere quanto segue:
 - a) un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati alle sezioni di contribuenza di cui all'articolo 10 dello statuto;
 - b) ogni lista almeno nella prima elezione successiva all'approvazione dello statuto, deve indicare, per ognuna delle Sezioni di contribuenza, candidati rappresentativi dei territori di ciascuna Provincia dei Consorzi fusi in applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, trova applicazione la norma transitoria contenuta nell'art. 32 comma 3 del presente regolamento.

4. Le liste, a pena di esclusione:
 - a) devono essere presentate per sezioni di contribuenza;
 - b) devono essere complete con i dati anagrafici di tutti i candidati;
 - c) devono essere sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 30 degli aventi diritto al voto di ogni sezione.
5. Le liste, a pena di esclusione:
 - a) devono essere firmate per accettazione dai candidati;
 - b) le firme dei candidati e quelle dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge ovvero da un dipendente del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente.
6. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.
7. I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista.
Qualora un candidato sia indicato in più liste, ovvero un presentatore abbia sottoscritto più liste, è efficace l'indicazione contenuta nella lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
8. In ogni lista che si intende presentare, a pena di esclusione, deve essere espressamente indicata l'elezione di domicilio di tutti i candidati presso l'indirizzo fornito dal promotore in occasione della presentazione.

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

1. Le liste, a pena di esclusione:
 - a) devono essere consegnate dai relativi promotori esclusivamente presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (ovvero la sede del ex Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore) in duplice esemplare;
 - b) devono essere complete del consenso al trattamento dei dati il cui modello è reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente;
 - c) devono essere sottoscritte da ciascun candidato entro e non oltre le ore quattordici del ventesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni ad un dipendente del consorzio delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo un esemplare da lui firmato con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
2. Il Promotore di ciascuna lista deve, a pena di esclusione, consegnare al Consorzio, congiuntamente alla lista presentata:
 - a) il proprio nominativo (nome e cognome);
 - b) un indirizzo di posta elettronica certificata quale domiciliatario di tutti gli appartenenti alla lista.
3. E' possibile presentare Liste che intendano concorrere ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione anche presso una sola sezione di cui all'articolo 10 dello statuto.
4. Le deliberazioni motivate in ordine all'ammissione e composizione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate dal Consorzio al Promotore della lista entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste;
6. Il Comitato Esecutivo provvede quindi alla pubblicazione delle liste dei candidati sul sito istituzionale del Consorzio.

Art. 11 - (Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni)

1. Il seggio elettorale è composto:
 - a) da un presidente;
 - b) da un segretario;
 - c) da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. I componenti del seggio sono nominati dal Comitato Esecutivo e sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.
3. I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.
4. I componenti del seggio possono essere individuati anche fra i soggetti regolarmente iscritti negli appositi Albi dei Presidenti e dei scrutatori di Seggio così come disponibili nei comuni ricadenti nel territorio consortile. Gli scrutatori possono essere altresì individuati tra il personale del Consorzio.
5. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 12 - (Riunione informativa)

1. Il Presidente del Consorzio, nella settimana antecedente il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, con tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 13 - (Compenso spettante ai componenti di seggio)

1. Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che viene stabilito dal Comitato Esecutivo.

Art. 14 - (Sostituzione dei componenti di seggio)

1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.
2. Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
3. Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.
4. Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.
5. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 15 - (Compiti dei componenti di seggio)

1. Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.
2. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
3. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.
4. Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
5. Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio.

Art. 16 - (Consegna del materiale di seggio)

1. Il presidente del seggio, riceve in consegna al Presidente del Consorzio di bonifica, nel giorno precedente le elezioni, quanto segue:
 - a) un elenco degli aventi diritto al voto nel seggio;
 - b) una copia dell'elenco generale degli aventi diritto al voto;
 - c) una copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - d) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati;
 - e) una copia del regolamento elettorale e dello Statuto Consortile;
 - f) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
 - g) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;

- h) due copie dello schema del verbale;
- i) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente;
- j) un timbro del Consorzio con l'indicazione del numero del seggio assegnato;

2. Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Art. 17 - (Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione)

1. Entro le ore 20.00 del giorno antecedente quello stabilito per la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.
3. Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:
 - a) affissione nella sala di votazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati;
 - b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
 - c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sugellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
 - d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per sezioni di contribuenza;
 - e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: "Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario".
 - f) Compiute le predette operazioni, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.
 - g) L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il timbro del Consorzio con l'indicazione del seggio ed il visto di uno scrutatore.
 - h) Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.
 - i) Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del timbro e del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

Art. 18 - (Schede di votazione)

1. Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della sezione di contribuenza e devono riprodurre in apposito riquadro apposto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell'ordine di presentazione, nonché l'eventuale contrassegno e motto distintivo.
2. Nello spazio situato sotto il riquadro numerato sarà presente, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, un'apposita casella in modo che l'elettore eserciti la facoltà di espressione di voto a favore di una lista.
3. Il voto assegnato ad uno o più candidati di una lista è assegnato alla lista stessa.
4. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, più di una lista e/o candidati presenti in liste differenti.

Art. 19 - (Durata della votazione)

1. Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere almeno dodici ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

Art. 20 - (Elettori)

1. Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione
3. Hanno diritto a votare nell'ambito della sezione di appartenenza
 - coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
 - il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.
4. Gli elettori di cui al secondo punto del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.
5. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del Sig.).

Art. 21 - (Identificazione dell'elettore)

1. L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.
2. L'identificazione può avvenire:
 - a) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, ivi compresa la nuova patente di guida, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione sono validi anche:

 - carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresa la nuova patente di guida, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;
 - b) per identificazione di uno dei componenti del seggio;
3. L'identificazione di cui alla lettera b) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.
4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o dipendente consortile da lui delegato, esibita e consegnata dall'interessato.
5. I componenti del seggio dovranno porre la massima attenzione circa l'identità del votante allo scopo di non consentire che un elettore possa votare più di una volta a causa di una doppia trascrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto conseguente ad errori di elaborazione.

Art. 22 - (Operazioni di votazione)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della sezione di appartenenza.
2. L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.
3. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.
4. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità.
L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
5. Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.
6. Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
7. L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevare dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.
8. All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.
9. La scheda restituita dall'elettore mancante del timbro del seggio e/o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale;
10. Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

Art. 23 - (Operazioni preliminari allo scrutinio)

1. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.
2. Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
3. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

4. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
5. Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.
6. Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 24 - (Operazioni di scrutinio)

1. Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.
3. Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede, iniziando dalla 1^a sezione di contribuenza e proseguendo sequenzialmente fino alla 4^a sezione, allo spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.
4. Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati.
5. Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:
 - a) accerta, per ciascuna delle sezioni di contribuenza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;
 - b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
 - c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle sezioni di contribuenza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente sezione, nei prospetti di scrutinio.
6. Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 25 - (Schede corrispondenti a voti validi)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
Una scheda valida rappresenta un voto per ogni lista indicata. L'indicazione può avvenire:
 - a) Tracciando un segno sulla casella corrispondente ad una lista.
 - b) Tracciando un segno sulla casella a fianco del nominativo di uno o più candidati purchè appartenenti tutti alla stessa lista.
2. Sono considerate valide solo le schede in riferimento ai sotto elencati casi:
 - a) L'elettore ha votato apponendo un segno sul contrassegno in testa alla lista: il voto si intende dato a tutta lista;
 - b) L'elettore ha votato apponendo un segno sul contrassegno in testa alla lista e con un segno sulla casella a fianco del nominativo di uno o più candidati purchè appartenenti tutti alla stessa lista: il voto si intende dato a tutta lista;
 - c) L'elettore ha votato non apponendo un segno sul contrassegno in testa alla lista ma con un segno sulla casella a fianco del nominativo di uno o più candidati, purchè appartenenti tutti alla stessa lista: il voto si intende dato a tutta lista;

Art. 26 - (Schede corrispondenti a voti contestati)

1. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.
2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale.
3. Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 27 - (Schede nulle e schede bianche)

1. Sono nulle le schede prive o del timbro del seggio o anche del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
2. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di candidato, di identificare la lista prescelta.
3. Sono nulle le schede in cui sono state votate liste diverse.
4. Sono nulle le schede in cui sono stati votati candidati appartenenti a liste diverse.
5. Sono nulle le schede in cui è stata votata una lista e uno o più candidati appartenenti a liste diverse.
6. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del timbro del seggio e del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
7. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
8. Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 28 – Risultato dello scrutinio

1. Ultimate le operazioni di controllo, il Presidente del seggio, sulla base dei riscontri incrociati effettuati secondo quanto previsto nel precedente paragrafo, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. L'adunanza pubblica è quindi immediatamente sciolta.
2. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
3. Rimarranno eletti i candidati presenti nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti ricevuti tra due o più liste presentate nella stessa sezione risulteranno eletti i candidati della lista presentata anteriormente al Consorzio.
5. Sono eletti Consiglieri dei Consorzi un numero di candidati corrispondenti ai Consiglieri da eleggere nelle rispettive sezioni stabilite dall'art.10 dello Statuto e all'art.31 del presente Regolamento.
6. A termine dell'art. 14 comma 2 lett.a dello Statuto per ogni sezione risulteranno eletti i candidati presenti nella lista che avrà avuto il maggior numero di preferenze di voti, secondo l'ordine di inserimento nella lista medesima.

Art. 29 - (Verbale delle operazioni del seggio)

1. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.
2. Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
3. Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.
4. Una copia del prospetto di scrutinio e una copia del verbale non saranno inseriti nei plichi di cui all'articolo successivo, ma verranno consegnati dal Presidente del Seggio al Presidente del Consorzio o a un suo incaricato e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 30 - (Chiusura del seggio)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:
 - a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
 - b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
 - c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
 - d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
 - e) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
 - f) busta relativa ai verbali;
 - g) busta relativa al materiale residuo.
2. Ciascuna busta, con la sola eccezione di quella contenente il materiale residuo, sarà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.
Su Ciascuna busta sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio al Presidente del Consorzio o a un suo incaricato e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 31 - (Disposizioni finali)

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire a cura del Consorzio alla struttura regionale competente in materia entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio;
2. Il Comitato Esecutivo, non oltre dieci giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali pubblica sul sito istituzionale del Consorzio i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.
3. Sono eletti Consiglieri dei Consorzi un numero di candidati corrispondenti ai Consiglieri da eleggere nelle rispettive sezioni stabilite dall'art.10 dello Statuto come stabilito dall'art. 9 comma 3 del presente Regolamento
4. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali vanno presentati alla struttura regionale competente in materia entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali all'interno del sito istituzionale del Consorzio.
5. Il Presidente uscente entro quindici giorni dalla data delle elezioni convoca il nuovo consiglio di amministrazione per procedere alla convalida degli eletti ed all'insediamento.
6. Il nuovo Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità dei membri eletti. Ove il Presidente non provveda a tale adempimento, lo stesso spetta al componente eletto presso il nuovo Consiglio di amministrazione più anziano.

7. La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione e può provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni qualora riscontri gravi irregolarità.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Per quanto in contrasto con le norme contenute nello Statuto Consortile valgono le norme contenute nello Statuto Consortile.

Art. 32 (Norme transitorie)

1. Per la prima tornata elettorale ogni attribuzione del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è da intendersi riferita al Commissario Straordinario del Consorzio.
2. Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, eventuali reclami contro le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto e/o richieste di rettifica all'elenco stesso possono essere consegnati, con le modalità e le tempistiche previste dallo Statuto e dall'art. 5 comma primo del presente regolamento elettorale anche presso la sede di ognuno dei Consorzi di bonifica in fusione.
3. Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 9 dello Statuto, onde rispettare il principio della rappresentatività territoriale, ciascuna lista nell'ambito dei Consiglieri da eleggere, deve obbligatoriamente garantire la presenza di un uguale numero di candidati, provenienti dai territori dei Consorzi oggetto di fusione e suddivisi per ciascuna Provincia ove gli stessi ricadono.
Nel caso in cui per una data lista il numero dei seggi complessivi da assegnare sia dispari uno di essi sarà assegnato a norma del comma 12 ultimo periodo dell'articolo 11 della L.R. n. 12 del 10.08.2016.

*Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Luciana Selmi*